CAMERA DEI DEPUTATI

Documento originale non disponibile.
Si riproduce il testo del messaggio di trasmissione al Senato della Repubblica.

Attesto che la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente ha approvato, in sede legislativa, il 16 novembre 1950, il seguente disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, concernente l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

ARTICOLO UNICO.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, è ratificato con la seguente modificazione:

Articolo unico. — Al primo comma è sostituito il seguente:

« Sino a tutto l'anno 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza continuerà ad effettuarsi esclusivamente ad anzianità, prescindendo da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno 1937, n. 913 ».

IL PRESIDENTE

520-75